

COMUNE DI SAN MARCELLINO
Provincia di Caserta

STRUMENTO DI INTERVENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO
(SIAD)

REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ai sensi della Legge della Regione Campania 7 Gennaio 2000 n.1

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n°7 del 24.03.2006

INDICE

TITOLO I-DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	2
Articolo 1 - Oggetto	
Articolo 2 - Principi generali	
TITOLO II - ESERCIZI DI VICINATO	3
Articolo 3 - Comunicazione di inizio attività	
TITOLO III - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	3
Articolo 4 - Istanza di autorizzazione	
Articolo 5 - Rilascio dell'autorizzazione	
Articolo 6 - Attivazione dell'esercizio ed eventuali proroghe	
Articolo 7 - Trasferimento della gestione o della titolarità	
Articolo 8 - Correlazione dei procedimenti urbanistici e commerciali	
Articolo 9 - Criteri di priorità ed atti dovuti	
TITOLO IV -ESERCIZI CHE VENDONO MERCI INGOMBRANTI	5
Articolo 10 - Rilascio dell'autorizzazione	
TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE	6
Articolo 11 - Strutture di vendita esistenti	
Articolo 12 - Cessione della gestione di reparti di un esercizio	
Articolo 13 - Orari di vendita	

TITOLO I - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative inerenti le attività commerciali di cui allo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo di San Marcellino.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento valgono le definizioni di cui alle Norme di Attuazione dello Strumento d'intervento per l'apparato distributivo del Comune di San Marcellino, e, per quanto non previsto, all'articolo n.4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114 e agli articoli n.2, 4 e 7 della Legge della Regione Campania 7 gennaio 2000 n.1.

Art.2 - Principi generali

1. Per comunicare l'apertura per subingresso (a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte), la riduzione della superficie di vendita o di settore merceologico, la cessazione di attività, il soggetto interessato deve inviare apposita comunicazione, rivolta al Responsabile dell'Area delle Comunicazioni, Ufficio Commercio ed al Comando di P.L. del Comune di San Marcellino, corredata dalle informazioni di cui alla modulistica approvata dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie Locali con delibe-razione 13.04.1999.
2. L'ampliamento, la concentrazione o accorpamento di medie strutture e/o di esercizi di vicinato, oltre i limiti massimi previsti dall'articolo 2, lettera d), della L.R. della Campania n.1/2000 per le medie strutture superiori, sono soggetti alle

procedure dell'art.n.9 del D.Lgs. n.114/98.

3. L'ampliamento, la concentrazione o accorpamento di esercizi di vicinato oltre il loro limite massimo stabilito dal D. Lgs. n.114/98, art.4, comma 1, lettera d), entro, però, i limiti massimi previsti per le medie strutture superiori, sono soggetti ad autorizzazione comunale.
4. Le domande e le comunicazioni possono essere inviate tramite lettera raccomandata A.R. oppure presentate all'Ufficio Protocollo Generale del Comune, il quale provvederà al rilascio di apposita ricevuta attestante l'avvenuto inoltro. Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, l'Ufficio Commercio comunica all'interessato il nominativo del Responsabile del procedimento e chiede le eventuali integrazioni per il completamento dell'istruttoria. La richiesta di integrazione della domanda interrompe il termine per il perfezionarsi del silenzio-assenso, che inizierà a decorrere nuovamente solo dopo l'acquisizione della documentazione richiesta.
5. Ai fini dell'accesso ai documenti relativi all'istruttoria delle domande e all'intervento nel procedimento si applicano le norme di cui alla L. 7/8/1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Sono fatte salve le disposizioni in materia di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Quando, in sede di esame della domanda, gli Uffici di cui al precedente art.2, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisi la falsità di una autocertificazione, trasmette gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

TITOLO II - ESERCIZI DI VICINATO

Articolo 3 - Comunicazione di inizio attività

1. Ai sensi del D.Lgs. n°114/98, art.7, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento sino al limite dimensionale degli esercizi di vicinato sono soggetti a previa comunicazione, rivolta agli Uffici di cui al precedente art.2 del Comune di San Marcellino, e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dalla comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al precedente comma il soggetto interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs.n.14/98;
 - b) di avere rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d'uso;
 - c) l'ubicazione, la superficie di vendita dell'esercizio, il settore merceologico trattato.
3. Tale documentazione è in ogni caso integrativa di quella prevista per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia.
4. La comunicazione, completa delle informazioni di cui alla modulistica approvata dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie Locali con deliberazione del 13/4/1999, produce gli effetti relativi decorso il termine di 30 giorni dal suo ricevimento, fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti

interdittivi da parte del Comune.

TITOLO III - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Articolo 4 - Rivio

1. Per le medie strutture di vendita si applica la speciale regolamentazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n°51 in data 28.07.2000.

TITOLO IV – NORME COMUNI AGLI ESERCIZI DI VICINATO ED ALLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Art. 5 – Attivazione e trasferimento di titolarità

1. Le strutture di vendita devono essere attivate, per almeno i due terzi della superficie autorizzata, entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, oppure, nel caso in cui l'apertura della struttura di vendita sia subordinata alla realizzazione dei locali in cui svolgere l'attività, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori di edificazione prevista nel titolo edilizio.
2. La comunicazione di subingresso è presentata, pena la decadenza, entro sei mesi dalla morte del titolare o entro 30 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità.
3. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art.1105 c.c., un solo rappresentante per i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, nel rispetto dei requisiti dell'art.5 del D.Lgs.n.114/98.
4. La rinuncia di uno o più degli eredi deve risultare da atto scritto, secondo le forme di legge.
5. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi reintestatarî dell'autorizzazione che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 del D.Lgs.n.114/98 entro sei mesi dalla reintestazione.

Articolo 6 - Correlazione dei procedimenti urbanistici e commerciali

1. Qualora l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento di una struttura di vendita richiedano il rilascio di titolo edilizio, non subordinato ad autorizzazioni o nulla osta in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, occorre presentare l'istanza della concessione o autorizzazione edilizia, corredata dalla documentazione prescritta dal regolamento edilizio vigente, diretta al Responsabile dell'Area delle Comunicazioni, Ufficio Commercio ed al Comando di P.L.. L'Ufficio Commercio si fa carico di inoltrare l'istanza al Responsabile dell'Area Urbanistica e A.T., per intraprendere il procedimento unico, e di richiedere eventuali integrazioni documentali.
2. Il procedimento unico deve concludersi entro 90 giorni, decorsi i quali l'autorizzazione per il commercio s'intende comunque rilasciata, mentre, in tale ipotesi, il titolo edilizio è rilasciato entro i termini previsti dalla legislazione vigente.
3. Nel caso in cui, invece, il rilascio del titolo edilizio sia subordinato alle

autorizzazioni o ai nulla osta suddetti, il Responsabile dell'Area delle Comunicazioni convoca una conferenza di servizi, invitando i rappresentanti delle Amministrazioni competenti.

4. La conferenza di servizi si svolge con le modalità di cui agli artt.14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 7 - Criteri di priorità e atti dovuti

1. Nelle istanze in cui il richiedente fa valere i criteri di priorità oppure sollecita il procedimento quale atto dovuto, è necessario, pena la decadenza del proprio diritto, che il soggetto dichiari esplicitamente nella domanda di autorizzazione il criterio di priorità invocato oppure la ragione dell'atto dovuto, allegando tutta l'idonea e necessaria documentazione, secondo quanto previsto dalla L.R. della Campania n.1/2000 e dal presente provvedimento.

TITOLO V - ESERCIZI CHE VENDONO MERCI INGOMBRANTI

Articolo 8 - Rilascio di autorizzazione

1. Per gli esercizi commerciali che trattano merci ingombranti, per le quali non è possibile la consegna immediata, il Comune di San Marcellino rilascia apposita autorizzazione, in cui è specificata la limitazione alla vendita dei prodotti ivi precisati ed è indicata sia la superficie di vendita, limitata alla superficie massima degli esercizi di vicinato, sia la superficie destinata a magazzini, depositi ed area espositiva.
2. L'ampliamento dimensionale o merceologico, oltre i limiti stabiliti dal Comune, sarà considerata come nuova apertura e trattata secondo le modalità connesse all'apertura di medie strutture di vendita, in relazione alle sue sopravvenienti caratteristiche.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 9 - Strutture di vendita esistenti

1. Tutti gli esercizi di vendita già autorizzati secondo le previgenti norme, aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 8 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n.114 sono qualificate come medie strutture di vendita.
2. Tutti gli esercizi di vendita già autorizzati secondo le previgenti norme, aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 9 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n.114 sono qualificate come grandi strutture di vendita.

Articolo 10 - Cessione della gestione di reparti di esercizio

1. Il titolare di un esercizio commerciale, organizzato su più reparti, può affidare la gestione di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n.114, dandone immediata comunicazione al Comune.
2. Il titolare, qualora non abbia provveduto a tale comunicazione, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2208 del codice civile.

Articolo 11 - Orari di vendita

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sono disciplinati ai sensi del Titolo IV del Decreto Legislativo 31.03.1998 n.114, secondo la più ampia facoltà concessa.
2. Gli esercenti debbono rendere noto al pubblico l'orario quotidiano e i giorni di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, e dandone relativa comunicazione all'Ufficio Commercio del Comune con un preavviso di almeno 10 giorni.
3. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge della Regione Campania n.1/2000, gli esercizi di vicinato posti nelle zone precedentemente definite come centro storico sono esonerati dall'obbligo di chiusura domenicale, festiva, infrasettimanale.
4. Gli altri esercizi, indipendentemente dalla dimensione della superficie di vendita e dalla zona di localizzazione, possono restare aperti dalle ore 7 alle ore 22, per un massimo di tredici ore quotidiane, liberamente determinate dall'esercente, osservando la chiusura domenicale e festiva, senza obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Essi possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva durante tutto il mese di dicembre, durante il periodo che va dal 1° maggio al 30 settembre, e per ulteriori otto giornate domenicali e/o festive nel corso dell'anno.

[^]